



STATUTO

Approvato assemblea straordinaria 28 novembre 2012

Articolo 1

Denominazione ed ambiti di rappresentanza

1. E' costituita tra i soggetti imprenditoriali economici e professionali esercenti la propria attività nella regione Calabria nel settore dei preziosi e dell'orologeria, l'**Associazione Regionale Calabrese Orafi** di seguito denominata **ARCO**.
2. L'**ARCO** costituisce il Sistema di rappresentanza e tutela dei soggetti di cui al primo comma.
3. L'**ARCO** aderisce alla **Federazione Nazionale delle Imprese Orafe Gioielliere Argentiere Orologiaie – Imprese per l'Italia – Confcommercio – Federpreziosi** accettandone lo Statuto, le cui norme trovano applicazione per quanto non previsto dal presente Statuto, il Codice Etico, i Regolamenti, e le deliberazioni degli organi della Federazione.
4. Non ha scopo di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici.
5. Essa ha la sua sede in Pizzo Calabro e durata illimitata.

Articolo 2

Autonomia associativa

L'**ARCO** è associazione democratica, pluralista, e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni e movimenti politici.

L'**ARCO** persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

Articolo 3

Principi e valori ispiratori

L'**ARCO** si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo. In questo spirito informa il proprio Statuto ai seguenti principi:

- la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica della persona e dei gruppi sociali;
- 1. il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per l'economia e per la società civile;
- la responsabilità verso il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
- l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
- la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione;
- lo sviluppo sociale ed economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;
- la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto istituzionale federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;
- la solidarietà all'interno del sistema confederale e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;
- l'eupeismo quale principio fondamentale, nell'attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

Articolo 4

Finalità

L'**ARCO**, quale soggetto politico orientato allo sviluppo delle imprese rappresentate ha per scopo la tutela e la valorizzazione degli interessi sindacali, economici, giuridici, fiscali delle categorie e dei Soci in quanto tali.

In vista di tali scopi essa è impegnata a svolgere le seguenti funzioni:

- 1) rappresentare gli interessi complessivi dei soci presso Autorità, Enti, Associazioni e Sindacati aventi carattere nazionale, europeo ed internazionale con facoltà di trattare e risolvere mediante opportuni accordi le eventuali divergenze, comunque connesse allo svolgimento delle attività delle Ditte associate
- 2) compiere ed incoraggiare studi, pubblicazioni, raccogliere e divulgare dati e notizie, svolgere attività culturale, di informazione e consulenza a favore dei soci, organizzare momenti di confronto, forum, seminari di studio ed iniziative similari su temi di interesse generale;
- 3) assumere la partecipazione e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni o enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati alla promozione, allo sviluppo del settore rappresentato, all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale e sociale delle imprese associate e, ove possibile concorrendovi, eventualmente con propri mezzi finanziari;
- 4) svolgere tutte le altre attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali, in particolare tutte le operazioni finanziarie (mutui, aperture di c/c, fidejussioni) presso istituti di credito;
- 5) curare l'aggiornamento e la qualificazione professionale dei propri associati e dei rispettivi addetti ed apprestare servizi collettivi;
- 6) promuovere e favorire servizi di assistenza specifica di interesse per i soci;
- 7) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberato dell'Assemblea o sia ad essa direttamente affidato, designando e nominando propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni nazionali o internazionali ove tale rappresentanza sia richiesta od ammessa;
- 8) svolgere azione conciliativa nelle controversie tra i soci effettivi;
- 9) nominare i propri rappresentanti e delegati in consessi, Enti, organismi e Commissioni regionali, nazionali ed internazionali cui l'**ARCO** abbia richiesto di essere rappresentata o ammessa. Nella nomina di tali rappresentanti e delegati l'**ARCO** terrà conto delle particolari competenze che sono loro richieste nonché, per quanto materialmente possibile, un'equa proporzionalità tra i vari settori in cui essa si articola.
- 10) svolgere tutte le attività utili ed idonee al raggiungimento degli scopi istituzionali tese a favorire l'efficienza e lo sviluppo del settore rappresentato;
- 11) nominare i propri rappresentanti delegati a rappresentare le istanze del comparto in **FEDERPREZIOSI** ed in altre strutture associative;
- 12) espletare ogni altro compito che dalle leggi o da deliberati dell'assemblea sia ad essa direttamente affidato;

Articolo 5

Soci

Possono aderire all'**ARCO**, in qualità di soci effettivi tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che esercitano nella regione attività di impresa o di lavoro autonomo, ovvero ogni altra attività ausiliaria nei settori dell'oreficeria, argenteria ed orologeria.

Possono altresì associarsi in qualità di soci aderenti, secondo modalità e condizioni deliberate dal Consiglio Direttivo, Organizzazioni, Enti e Istituzioni che si prefiggano fini similari e comunque in armonia con quelli dell'**ARCO**.

Articolo 6

Adesione: modalità e condizioni

1. Le imprese e gli operatori commerciali per aderire all'**ARCO** devono presentare apposito modulo debitamente compilato in ogni sua voce, contenente una dichiarazione di accettazione del presente Statuto.
2. Sulla domanda di ammissione deliberano gli Organi Sociali entro 30 giorni dalla ricezione della domanda stessa. Trascorso tale termine la domanda si intende accettata.
3. Nel caso in cui la domanda sia respinta dagli organi Sociali la deliberazione, priva delle motivazioni che rimangono di pertinenza degli organi deliberanti, sarà notificata all'interessato con lettera raccomandata entro 15 giorni. La deliberazione è inappellabile.
4. L'adesione impegna il Socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un triennio. Dalla data di adesione decorrono tutti gli obblighi e i diritti sociali.
5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata di triennio in triennio se non sia stato presentato formale atto di recesso almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, a mezzo lettera raccomandata.
6. Il Presidente dell'**ARCO**, sentita il Consiglio Direttivo, può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

Articolo 7

Decadenza e recesso

1. La qualità di socio si perde, su deliberazione del Consiglio:
 - a) per lo scioglimento dell'**ARCO**, deliberato dall'Assemblea straordinaria;
 - b) per dimissioni, secondo i modi e nei termini di cui al precedente articolo 6, comma 5;
 - c) per decadenza, in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dalla FEDERPREZIOSI o dai competenti Organi dell'**ARCO** o per violazione delle norme del presente Statuto;
 - d) per dichiarazione di fallimento, bancarotta semplice o fraudolenta;
 - e) per comportamenti pubblici tendenti a ledere il prestigio e l'onorabilità degli organi associativi, anche attraverso interventi divulgativi di fatti riguardanti l'attività dell'**ARCO** con l'intento più o meno palese di denigrare l'organizzazione stessa.
 - f) per comportamento inequivocabilmente contrario alla serietà e all'etica professionale o dannoso per l'immagine e i legittimi interessi della categoria;
 - g) in conseguenza della perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - h) per mancato pagamento dei contributi sociali.
 - i) La perdita della qualifica di socio comporta la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

Articolo 8

Sanzioni

1. Le sanzioni applicabili dalla Giunta, su proposta del Collegio dei Probiviri, per i casi di violazione statutaria, sono:
 - a) la deplorazione scritta;
 - b) la sospensione;
 - c) la decadenza.
2. La sanzione di cui alla lettera b) impedisce la partecipazione all'attività degli organi.

Articolo 9

Organi

1. Sono Organi dell'**ARCO**:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta;
 - d) il Presidente;
 - e) Il Vice-Presidente Vicario;
 - f) I Vice Presidenti;
 - g) Il Segretario;
 - h) L'Amministratore
 - i) il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - j) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 10

Retribuzione

Tutte le cariche sociali sono espletate gratuitamente.

Il Consiglio può deliberare il rimborso delle spese documentate sostenute dagli Associati incaricati di svolgere attività in nome e per conto dell'Associazione.

Articolo 11

Durata e svolgimento delle cariche

1. Gli eletti in Organi collegiali non possono delegare ad altri le loro funzioni e decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive.
2. Le cariche elettive hanno la durata di cinque anni.
3. I componenti del Consiglio e della Giunta decadono automaticamente dalla carica in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente comma e vengono sostituiti dal primo dei non eletti.
4. In caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio, l'Assemblea è convocata entro novanta giorni, per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

Articolo 12

Compatibilità

1. L'incarico di Presidente, di Vice Presidente Vicario, di Vice Presidente, di membro di Giunta è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello provinciale, regionale, nazionale ed europeo, e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che – per esplicita previsione statutaria e/o costante impostazione programmatica – si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.
2. Detta incompatibilità dovrà essere formalizzata dall'interessato con rinuncia al mandato o all'incarico entro 20 giorni dall'assunzione dell'incarico.

Articolo 13

Assemblea: convocazione e svolgimento

1. Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente dell'**ARCO** o da chi ne fa le veci.
2. In seduta ordinaria l'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, mediante posta elettronica, telefax o altro mezzo avente data certa da inviare almeno 20 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
3. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese ed anno e dell'ora dell'adunanza, nonché le indicazioni relative alla seconda convocazione.
4. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata del Collegio dei Revisori dei Conti, oppure su richiesta di tanti componenti che rappresentino almeno il 40 per cento dei voti dell'Assemblea. Essi sono tenuti a presentare uno schema di ordine del giorno.
5. Nei casi in cui la convocazione sia richiesta dal Consiglio o dal Collegio dei Probiviri o dal prescritto numero di componenti l'Assemblea, il Presidente deve provvedervi entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata, entro i 10 giorni successivi, dal Collegio dei Revisori dei Conti.
6. In caso di urgenza, l'Assemblea può essere convocata con preavviso di almeno 7 giorni.
7. L'Assemblea nomina nel proprio seno il Presidente, tre o cinque scrutatori ed il segretario, che può essere scelto anche tra persone estranee ai componenti dell'Assemblea medesima.
8. In caso di modifiche statutarie o di scioglimento dell'**ARCO** il segretario dovrà essere un notaio o un delegato di FEDERPREZIOSI.

Articolo 14

Assemblea: competenze

1. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) stabilisce gli indirizzi di politica sindacale dell'**ARCO**;
 - b) elegge il Presidente e i componenti del Consiglio direttivo con le modalità di cui al successivo comma 3.
 - c) elegge i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
 - d) approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta dall'**ARCO**;
 - e) approva il bilancio preventivo;
 - f) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.
2. L'Assemblea in seduta straordinaria:
 - a) delibera le modifiche al presente Statuto;
 - b) delibera lo scioglimento dell'**ARCO**; delibera sul trasferimento dalla sede dell'Associazione.
 - c) delibera su ogni altro argomento di particolare importanza che si riterrà di sottoporre ad essa;
3. L'Assemblea in seduta ordinaria elegge:
 - 3.1) il Presidente dell'**ARCO** a scrutinio segreto, salvo diversa delibera assembleare, con una maggioranza di almeno il 50 + 1 degli aventi diritto al voto;
 - 3.2) a scrutinio segreto a mezzo scheda i componenti del Consiglio, del collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri
4. In sede assembleare può essere presentata da almeno il 40% dei soci effettivi, che rappresentino non meno del 40% dei voti, mozione di sfiducia nei confronti del Presidente. Se approvata, tale mozione, comporta la automatica decadenza del presidente e la convocazione, entro 90 giorni, della Assemblea per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

Articolo 15

Assemblea: validità

1. Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorché siano rappresentati il 50 per cento più uno dei voti attribuiti. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
2. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; in quelle segrete la votazione si ripete e, in caso di ulteriore parità, la proposta si intende respinta.
3. Per le modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di un numero di componenti che disponga di almeno il 50 per cento più uno dei voti attribuiti.
4. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'assemblea, a meno che l'assemblea stessa decida un metodo diverso.
5. All'elezione delle cariche sociali, in caso di parità di voto si procederà a ballottaggio e, successivamente, in caso di ulteriore parità, si intenderà eletto il candidato con la maggiore anzianità di adesione all'**ARCO**.

Articolo 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio dell'**ARCO** è composto da un numero minimo di 7 e massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea fra i soci aventi diritto al voto, in modo da garantire un'adeguata rappresentanza dei settori dell'oreficeria, argenteria ed orologeria e delle provincie della regione Calabria.

- 1) Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente dell'**ARCO**, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario e tutte le volte che lo richieda almeno un 1/4 (un quarto) dei suoi componenti.
- 2) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, dell'ora, nonché del giorno della riunione e deve a venire con preavviso di almeno 8 giorni.
- 3) Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire anche telefonicamente, a mezzo telefax o a mezzo e-mail o altro strumento avente data certa con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni. In ogni caso la presenza alle riunioni di tutti i componenti sana vizi eventuali di convocazione. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti e sono valide se adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le sedute sono valide se risulta presente la metà più uno dei componenti.
- 4) Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto e le decisioni sono assunte, salva diversa decisione, con la maggioranza relativa dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, la proposta si intende respinta.
- 5) Le votazioni del Consiglio sono di norma palesi, salvo che riguardino persone.

Il Consigliere che nel silenzio e senza giustificato motivo non partecipi a tre riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione perde la carica e verrà sostituito dal primo dei non eletti.

Articolo 17

Consiglio: competenze

1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:
 - a) detta i criteri d'azione dell'**ARCO**;
 - b) nomina nel proprio seno due Vice Presidenti e il Vice Presidente Vicario;
 - c) nomina l'Amministratore;
 - d) nomina il Segretario;
 - e) esamina annualmente la relazione politica e finanziaria, nonché i bilanci consuntivo e preventivo;
 - f) stabilisce la misura dei contributi associativi, le relative modalità di riscossione nonché gli eventuali interessi da applicare in caso di ritardato versamento;
 - g) approva e modifica i regolamenti interni;
 - h) delibera per tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, per l'accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, per tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
 - i) dichiara la decadenza dalle cariche sociali dei membri ingiustificatamente assenti per tre sedute consecutive e quella dei soci morosi.
 - j) delibera su eventuali rimborsi-spese ai membri degli organi associativi, su eventuali compensi a consulenti, esperti che prestino al propria opera su incarico dell'associazione;
 - k) assume e licenzia personale;
 - l) delibera su quant'altro non riservato ad organi specifici dell'associazione.

Articolo 18

Giunta

1. La Giunta è composta dal Presidente dell'ARCO, che la presiede, dal Vice Presidente Vicario, dai Vice Presidenti, dall'Amministratore e dal segretario.
2. La Giunta è convocata dal Presidente ogni volta egli lo ritenga necessario e, mediante avviso da inviare a mezzo posta elettronica, telefax o con altro mezzo avente data certa con almeno 5 giorni di preavviso. Non sono ammesse deleghe. E' valida la convocazione con la presenza di almeno tre componenti.
3. Nei casi di urgenza la convocazione può essere effettuata con due giorni di preavviso.
4. la Giunta tratta tutti gli argomenti che ad essa vengono delegati dal Consiglio e provvede ad attuare le deliberazioni del Consiglio stesso e può sostituirsi ad esso in casi di particolare necessità ed urgenza, salvo sottoporre alla rettifica del predetto Organo le decisioni eventualmente assunte in sua vece.

Articolo 19

Il Presidente

1. Può essere eletto Presidente dell'ARCO ogni imprenditore ed operatore commerciale associato o persona delegata dall'impresa associata che svolga attività da almeno cinque anni e che venga proposto da un numero di soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti alla totalità degli associati e che sia in regola con le quote sociali.
2. Il Presidente rappresenta l'ARCO ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare.
3. Il Presidente, inoltre:
 - ha la gestione ordinaria;
 - attua le deliberazioni degli organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali; - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea ordinaria e Straordinaria;
 - può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell'interesse dell'Organizzazione;
 - vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 - può sostituirsi al Consiglio nei casi d'urgenza, riferendo i provvedimenti responsabilmente assunti alla prima adunanza successiva per la loro approvazione e convalida.
 - propone al Consiglio i nominativi dei Vice Presidenti e del Vicepresidente Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;
 - propone al Consiglio il nominativo dell'Amministratore;
 - propone al Consiglio il nominativo del Segretario;
 - può conferire incarichi speciali e delegare alcune sue competenze a componenti di Giunta, che a lui rispondono del proprio operato;
 - ha la facoltà di agire e resistere in giudizio e nomina avvocati e procuratori alle liti;
 - può compiere tutti gli atti, che non siano demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendono necessari nell'interesse dell'ARCO;
 - vigila sull'ordinamento dei servizi e sugli atti amministrativi;
 - redige la relazione politica da presentare all'Assemblea;

Il Presidente, dura in carica per un quinquennio, può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo.

In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vice Presidente vicario ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro 30 giorni dalla vacanza se permanente, l'Assemblea che provvede, con le modalità di cui all'art. 14, comma 3 del presente Statuto, all'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 20

Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea, anche fra i non soci.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha funzioni di verifica e controllo della gestione amministrativa dell'ARCO, di cui riferisce agli Organi.
3. Il Collegio predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea Generale in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'ARCO.
5. I revisori durano in carica cinque anni

Articolo 21

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, due effettivi e uno supplente, eletti dall'Assemblea anche fra i non soci;
2. Il Collegio pronuncia pareri e giudica, quale amichevole compositore, su tutte le questioni che non siano riservate dal presente Statuto ad altri Organi, anche in relazione all'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni;
3. La carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'**ARCO**;
4. I Probiviri durano in carica cinque anni.

Articolo 22

Amministratore

1. è incaricato della custodia dei fondi e del patrimonio;
2. ha la facoltà di aprire e chiudere i conti, conti correnti, postali e bancari e fare tutte le operazioni necessarie;
3. sovrintende alla contabilità e ne assume le responsabilità;
4. firma gli ordini di pagamento e di incasso;
5. partecipa all'attività di tutti gli organi con diritto di voto;
6. L'incarico di amministratore, può, su delibera dell'Assemblea coincidere con l'incarico di segretario e viceversa.

Articolo 23

Segretario

1. Il Segretario dell'**ARCO** è responsabile dell'attività organizzativa, del regolare funzionamento degli uffici di segreteria, della conservazione dei documenti e della gestione del personale.
2. Coadiuvando inoltre il Presidente e gli Organi Collegiali nell'espletamento del loro mandato. Partecipa alle riunioni degli stessi Organi con diritto di voto, assumendone le funzioni di Segretario quando tale compito non sia espressamente attribuito ad un notaio o da incaricato di Federpreziosi in caso di modifiche statutarie..

Articolo 24

Patrimonio sociale

- 1) Il patrimonio sociale è costituito:
 - a) dai beni mobili ed immobili e valori che a qualsiasi titolo vengano in legittimo possesso dell'**ARCO**;
 - b) dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo fino a che non siano erogate.
- 2) I proventi dell'**ARCO** è costituito da:
 - a) contributi associativi;
 - b) oblazioni volontarie;
 - c) proventi vari.

Durante la vita dell'**ARCO** è in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 25

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 26

Scioglimento dell'ARCO

1. Lo scioglimento dell'**ARCO** è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria, con il voto favorevole di un numero di rappresentanti che disponga di almeno il 75 per cento dei voti attribuiti.
2. La stessa Assemblea, con le medesime maggioranze, provvederà alla nomina dei liquidatori, determinandone i poteri e dettando le modalità di liquidazione.
3. In caso di scioglimento dell'**ARCO**, per qualunque causa, il suo eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto a FEDERPREZIOSI, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27

Disposizioni finali

- Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme dello Statuto di Federpreziosi Confcommercio Imprese per l'Italia, ovvero le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili

